

Il rapporto Avvocato Agente Sportivo

Milano, 4 Dicembre 2019

Avv. Cristiano Novazio

Studio Legale DNLaw

Piazza Velasca, 6

20122 Milano

Email: cristiano.novazio@dnlaw.it

Le prime regolamentazioni in materia di agenti

Regolamento FIGC (1991)

- superamento di esame presso la FIGC (sulle normative nazionali italiane)
- qualifica di «procuratore sportivo» autorizzato a svolgere l'attività soltanto sul territorio nazionale

Regolamento FIFA (1995)

- superamento di un colloquio
- rilascio della licenza da parte della relativa Federazione Nazionale
- garanzia bancaria di 200.000 franchi svizzeri
- «FIFA Player's Agent» abilitato a svolgere l'attività a livello internazionale.



Il problema del c.d. doppio binario

L'uniformizzazione a livello sportivo della figura di procuratore sportivo

- Il Regolamento FIFA 1995 è stato contestato dal sig. LAURENT PIAU che ha inoltrato una denuncia alla Commissione Europea
- La Commissione Europea ha aperto indagine contro la FIFA, terminata con l'archiviazione del procedimento a seguito delle modifiche introdotte dalla FIFA con il Regolamento FIFA del 1 marzo 2001 che, tra le altre cose, ha introdotto un esame presso le singole federazioni al posto del colloquio
- Ricorso del sig. PIAU al Tribunale di primo grado delle Comunità Europee: *«all'obbligo dell'ottenimento della licenza consegue, più che una restrizione quantitativa all'accesso, una selezione qualitativa, idonea dunque a raggiungere l'obiettivo che si proponeva la F.I.F.A. di innalzare gli standard professionali per l'attività dei procuratori»*
- Il nuovo regolamento FIFA prevedeva l'obbligo per tutte le Federazioni nazionali di calcio di adottare un proprio regolamento nazionale per agenti di calciatori conforme alle direttive ed ai principi in esso contenuti
- Emanazione del Regolamento FIGC per Agenti di calciatori del 22 novembre 2001, entrato in vigore il 7 dicembre 2001

Il Regolamento FIGC del 2001

Abolizione del c.d. doppio binario

- Unica figura di Agente di calciatori, abilitato sia a livello nazionale che internazionale a seguito di superamento del relativo esame presso la relativa Federazione nazionale ed avente ad oggetto sia la normativa internazionale che quella della singola Federazione

Ampliamento dell'attività dell'agente

- L'assistenza dell'agente è stata estesa anche alle società di calcio, a condizione che ciò non determinasse un conflitto di interessi (divieto di mandato plurimo)

Introduzione requisiti di forma

- Obbligo di far sottoscrivere i mandati ai calciatori utilizzando i moduli predisposti, per ciascuna stagione sportiva, dalla FIGC (e non più su carta libera o normali scritture private)

Il ruolo dell'Avvocato nel regolamento FIGC 2001



- ◉ E' agente di calciatori la persona fisica che avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore
- ◉ I calciatori e le società possono avvalersi dell'opera professionale di un agente purché lo stesso sia in possesso di regolare licenza rilasciatagli dalla F.I.G.C. o da altra Federazione nazionale
- ◉ Ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell'opera di un agente non iscritto nell'Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo e per attività conforme alla normativa professionale vigente

Intervento del Consiglio Nazionale Forense

Il quesito



La compatibilità dell'esercizio professionale con lo svolgimento dell'attività di "agente di calciatore" disciplinata dal Regolamento FIGC

Parere del 12 settembre 2003, n. 48

- ❖ **L'attività è compatibile con l'esercizio della professione forense, ma nei limiti della normativa professionale**
- ❖ La conduzione di singole attività proprie dell' "agente di calciatori" potrebbero in concreto rivelarsi non conformi ai doveri dell'avvocato
- ❖ Contrasto art. 3 co.7 Regolamento FIGC / art. 37 Codice Deontologico



facoltà di contattare un calciatore



divieto di accaparramento di clientela

Intervento del Consiglio Nazionale Forense

Il quesito



L'eventuale incompatibilità della contemporanea iscrizione nell'albo degli avvocati e in quello degli agenti

Parere n. 16 del 27 aprile 2005

Analisi dell'oggetto e del fine dell'attività di agenti di calciatori: «rappresentanza dello sportivo o della società sportiva al fine concludere uno o più contratti verso un corrispettivo»



MANDATO CON RAPPRESENTANZA E MEDIAZIONE



causa di incompatibilità «la qualità di mediatore»

L'attività dell'agente di calciatore si differenzia dalla prestazione di consulenza giuridica:

- *struttura della retribuzione* → *violazione dei principi del decoro e indipendenza e del divieto di patto di quota lite*
- *carattere imprenditoriale* → *causa di incompatibilità l'esercizio di commercio in nome proprio e in nome altrui*

DIVIETO DI DOPPIA ISCRIZIONE

Deve essere negata, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunciare ad una precedente iscrizione nell'albo degli agenti; coloro che già facciano parte di entrambi gli albi devono optare per una delle due iscrizioni

Intervento del Consiglio Nazionale Forense

Parere del 20 febbraio 2008, n. 10

- ⊙ Conferma l'incompatibilità nonostante l'abolizione del divieto del patto di quota lite con la "Legge Bersani"
- ⊙ Conferma delle cause di incompatibilità: "l'esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui" che "la qualità di ...mediatore".
- ⊙ Conferma della facoltà dell'avvocato di svolgere attività professionale sia nell'interesse dei calciatori che di società sportive, senza necessità di iscriversi nell'albo degli agenti di calciatori, con la necessaria limitazione del rispetto della normativa professionale propria dell'avvocato
- ⊙ Conferma del divieto di doppia iscrizione

Evoluzione della normativa agenti

Regolamento FIGC 2006

- *Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell'opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa vigente*
- Facoltà della Commissione Agenti e della Procura Federale di segnalare all'ordine degli avvocati condotte non conformi al Regolamenti Agenti FIGC

Regolamento FIGC 2010

Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell'opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa statuale e sportiva vigente.

PRINCIPI:



- Nessun obbligo di iscrizione degli Avvocati nel Registro Agenti
- Nessun potere disciplinare degli organi di giustizia nei confronti degli avvocati
- L'avvocato che svolge attività di agente deve rispettare il Regolamento FIGC

Regolamento FIGC 2015

«la c.d. deregulation»

Le principali novità

- **Definizione Procuratore Sportivo:** «il soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati.
- **Eliminazione esame e introduzione obbligo di registrazione:** «Coloro che intendano svolgere, anche occasionalmente, l'attività di Procuratore Sportivo e risiedano legalmente in Italia sono tenuti a registrarsi come tali iscrivendosi nel Registro mediante apposita domanda indirizzata alla FIGC. L'iscrizione nel Registro è subordinata al versamento dei diritti di segreteria stabiliti dalla FIGC e ha la validità di un anno...»
- **Eliminazione di moduli e formulari:** «Il Contratto di Rappresentanza deve essere sottoscritto dalle parti interessate e deve contenere le loro generalità complete, l'oggetto del mandato, la durata non superiore a due anni, il corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo e le modalità di pagamento, le clausole di risoluzione ed eventuali penali, e può contenere una clausola compromissoria o l'indicazione del foro competente in caso di controversie»
- **Rimane l'obbligo di deposito del contratto:** «Il Contratto di Rappresentanza, previo versamento dei diritti di segreteria, deve essere depositato presso la FIGC, anche in via telematica, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione. Il mancato rispetto di tale termine ne comporta l'inefficacia»

Quale ruolo per l'Avvocato?

Regolamento FIGC 2015: Nessun cenno alla figura dell'avvocato

I quesiti

- ❑ L'Avvocato iscritto nell'Albo può (anche in assenza di specifica previsione da parte della FIGC) assistere calciatori e società prestando opera di consulenza e assistenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o cessione tra società dei diritti di prestazione sportiva del calciatore in pieno rispetto delle norme previste dall'ordinamento forense?
- ❑ L'Avvocato è tenuto all'iscrizione nel relativo Registro Agenti tenuto presso la FIGC?
- ❑ L'Avvocato che eserciti tale attività possa farlo con libertà di forme contrattuali?
- ❑ L'Avvocato è tenuto a depositare presso la Federazione il mandato ricevuto dal cliente?

Nuovo intervento del Consiglio Nazionale Forense

Parere del 17 luglio 2015, n. 83

- ◉ Fermo il profilo della preclusione all'avvocato – a termini di legge – di ogni attività di intermediazione riconducibile all'attività di impresa, anche nelle forme di cui agli artt. 1742 ss. c.c.
- ◉ Art. 2, comma 6, legge n. 247/2012: riserva agli avvocati dell'attività professionale di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale, salvo espresse attribuzioni di legge ad altre professioni regolamentate
- ◉ Assenza di una riserva – legislativamente prevista – dell'attività di procuratore sportivo ad altra professione regolamentata (Eliminazione dell'albo agenti)
- ◉ Art. 2, comma 6, della legge professionale forense autorizza senz'altro l'avvocato all'esercizio di detta attività a titolo di avvocato, senza necessità di iscrizione nel relativo registro tenuto dalla FIGC: *l'iscrizione all'albo forense legittima ex se l'avvocato in ogni settore non riservato dalla legge ad altra professione*
- ◉ Trattandosi di attività liberamente esercitabile dall'avvocato nell'ambito dispositivo dell'art. 2, comma 6, della legge n. 247/12, deve ritenersi applicabile il principio di libertà contrattuale
- ◉ Non sussiste per l'avvocato l'obbligo di deposito del mandato presso la FIGC posto che l'ordinamento vigente non lo prevede né con fonti primarie, né con fonti secondarie

Contrasto FIGC /CNF



Parere del 17.7.2015, n. 83



Gli avvocati possono esercitare la loro attività di consulenza legale a favore di società sportive o calciatori senza alcuna specifica formalità, ma qualora siano investiti di un potere di rappresentanza negoziale da parte di un Club o di un calciatore per il compimento di determinate attività, come ad esempio il trasferimento di un calciatore o la sottoscrizione di un contratto sportivo, il Club o il calciatore interessati dovranno assicurarsi che il relativo contratto di rappresentanza sia censito mediante deposito presso la FIGC

L'attuale regolamentazione degli agenti sportivi

Legge bilancio 2018 (Legge 205/2017)

- Art. 1 Comma 373: «E' istituito presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto [...] il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica»
- Può iscriversi al registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità
- E' fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015
- Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge

Le norme attuative

Decreto ministeriale 23 marzo 2018

Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, l'intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi è causa di nullità dei contratti di cui all'articolo 1, punti i) e ii), nonché dei tesseramenti di cui all'articolo 1, punto iii).

Regolamento Agenti CONI

L'intervento di soggetti non iscritti al Registro è, altresì, causa di nullità dei contratti di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

Regolamento Agenti FIGC

L'esercizio dell'attività di Agente Sportivo da parte di soggetti non iscritti al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, è causa di nullità dei contratti di cui ai punti i) e ii) delle Disposizioni preliminari.

Intervento del Consiglio Nazionale Forense

Parere del 13 febbraio 2019, n. 20

Richiamato l'art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017, nonché il regolamento degli Agenti sportivi approvato con delibera n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2017, ritiene la Commissione che «nulla osti alla contemporanea iscrizione dell'Avvocato iscritto all'Albo nel Registro degli Agenti Sportivi, a condizione che l'attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità»

Questioni problematiche

Inversione di tendenza del CNF rispetto ai pareri del 2013 e 2015



- ⦿ Compatibilità della doppia iscrizione
- ⦿ Limite: attività non continuativa e non professionale
- La continuità è condizione essenziale per mantenere l'iscrizione nell'albo degli avvocati
- La non professionalità pare tendere a riaffermare il principio per cui l'avvocato deve seguire le proprie regole deontologiche e non quelle della federazione essendo per l'avvocato un'attività collaterale e resa in modo occasionale
- ⦿ Non risolto il problema delle incompatibilità e della soggezione dell'avvocato iscritto al Registro Agenti al potere disciplinare della FIGC

L'orientamento giurisprudenziale

Primazia dell'ordinamento sportivo

«Mandato agente/calciatore-società è un contratto misto normativo, in cui la disciplina di diritto comune deve intendersi integrata dalla normativa regolamentare federale»

«Non può ritenersi idoneo sotto il profilo della meritevolezza un contratto posto in essere in frode alla regole dell'ordinamento sportivo e senza l'osservanza delle prescrizioni formali richieste e come tale inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione doveva esplicarsi»

«Il contratto di mandato sportivo concluso in violazione delle norme sportive, pur non costituendo inosservanza di norme imperative, di ordine pubblico e di buon costume, incide sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico»

Mandato nullo per violazione dell'ordine pubblico sportivo

- Cass. civ. 15934 / 2012
- Cass. civ. 5216 / 2015
- Cass. civ. 18807 / 2015

«l'immeritevolezza non si identifica con il giudizio di contrarietà a norme imperative, ma discende dalla contrarietà del risultato che il contratto atipico intende perseguire con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati»

Grazie per l'attenzione



Avv. Cristiano Novazio

Piazza Velasca, 6

20122 Milano

Tel: 0255199488

Fax: 0254010698

email: cristiano.novazio@dnlaw.it